

**REGOLAMENTO INTERNO
DELL'ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE
ONLUS**

Premessa

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 dell'11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 1 – Norme generali

L'AIP è apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopi di lucro, informata ai principi etici ed a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato; svolge la propria attività nel Settore socio-sanitario, conformemente alla Legge 11.08.91 n. 266 e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

E' fatto divieto ai soci di svolgere attività diverse da quelle previste nello Statuto ed indicate nell'art. 10, lettera a) del D.Lgs. 04.12.97 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le prestazioni erogate dagli aderenti all'Associazione sono assolutamente gratuite.

Ogni socio deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.

Art. 2 - Struttura

1. L'Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus (AIP Onlus) si articola in:

- AIP Nazionale (con sede presso la Cattedra di Clinica Pediatrica, Spedali Civili, Brescia o altra ai sensi dell'Art. 2, comma 2.1 dello Statuto)
- AIP – Sezioni locali
Le Sezioni locali operano in autonomia, con i propri organi e rappresentano quindi vere e proprie Associazioni
- Gruppi Locali di Pazienti

2. Come stabilito dallo Statuto, l'Aip Nazionale e le Sezioni Locali hanno i seguenti organi:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

REGOLAMENTO INTERNO AIP ONLUS
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 09-09-2011

3. Gli organi statutari agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee. Impegnano l'Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno.
L'AIP esplica la propria attività in base agli indirizzi dell'Assemblea Nazionale per mezzo dei Consigli Direttivi, nazionale e locali, secondo le rispettive competenze.
4. L'AIP Nazionale esercita opera di sorveglianza e di stimolo sulle Sezioni locali intervenendo direttamente e motivatamente, ove necessiti.

Art. 3 – Costituzione Sezioni Locali

1. Per costituire una Sezione Locale dell'AIP, deve essere presentata domanda motivata al Consiglio Direttivo Nazionale e sottoscritta da almeno 10 soci iscritti per l'anno in corso.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, accettata la domanda, rilascia autorizzazione con apposita delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa delibera si stabiliscono poteri ed oneri conferiti alla Sezione Locale.
L'ammontare dell'eventuale contributo economico per la Costituzione della Sezione viene stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale e potrà essere periodicamente rivisto.
2. Una volta ricevuta l'autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Assemblea Costituente la Sezione Locale, dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. redigere atto costitutivo della "Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus – Sezione di" alla presenza di un notaio o come atto privato, adottando come Statuto quello fornito dal Consiglio Direttivo Nazionale
 - b. registrare lo statuto localmente
 - c. presentare domanda di iscrizione della "Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus – Sezione di" nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della provincia/regione in cui la Sezione Locale ha la sede
 - d. eleggere gli organi associativi
 - e. richiedere il rilascio del codice fiscale
 - f. aprire un c.c. bancario con firma di Presidente e Tesoriere
 - g. inviare copia di tutti i documenti al Consiglio Direttivo Nazionale entro 90 giorni dalla data di Costituzione della Sezione Locale.

Art. 4 - Diritti e doveri delle Sezioni Locali

1. La Sezione Locale, nell'ambito del territorio di competenza, stabilisce la propria sede nel luogo maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.

REGOLAMENTO INTERNO AIP ONLUS
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 09-09-2011

2. La Sezione Locale deve essere retta da un organo collegiale come da Statuto.
3. La Sezione Locale deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle norme in vigore.
4. La Sezione Locale ha l'obbligo di inviare al Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a. la pianificazione annuale delle attività che intende intraprendere in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale stesso (entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento).
Eventi non pianificati entro il 15 gennaio dovranno essere comunicati e concordati con il Consiglio Direttivo Nazionale almeno 15 giorni prima del loro svolgimento.
 - b. la relazione semestrale delle attività svolte (per il primo semestre entro il 15 luglio dell'anno di riferimento e per il secondo semestre entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento)
 - c. la rendicontazione economica semestrale (per il primo semestre entro il 15 luglio dell'anno di riferimento e per il secondo semestre entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento)
 - d. i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dallo svolgimento.
5. La Sezione Locale deve trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale la documentazione relativa ai nuovi Soci e versare alla Tesoreria Nazionale una volta all'anno, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, l'importo delle aliquote spettanti al Nazionale su tutte le quote riscosse e sui fondi raccolti mediante attività locali di raccolta fondi. Le aliquote da versare vengono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e possono essere modificate mediante apposita delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
L'AIP Nazionale, a sua volta e con le stesse modalità, deve versare alla Sezione Locale l'importo delle aliquote spettanti alla Sezione Locale su tutte le quote e le donazioni riscosse di competenza della Sezione. Sono di competenza della Sezione Locale solo le quote e donazioni pervenute alla Tesoreria Nazionale con specificata nella causale del versamento la Sezione Locale beneficiaria.
In assenza di indicazioni circa la Sezione Locale beneficiaria, le somme pervenute si intendono destinate all'AIP Nazionale.
La percentuale spettante al Nazionale è dovuta quale contributo spese per sostenere le attività dell'AIP Nazionale in sede nazionale ed internazionale, per la produzione di materiale informativo, per il sito Internet, per l'organizzazione del Convegno Nazionale annuale, ecc.
Per la realizzazione di attività locali di raccolta fondi, la Sezione Locale può eventualmente chiedere al Nazionale un aiuto di mezzi e risorse umane.
6. La Sezione Locale deve sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale il suo autonomo materiale di propaganda, per il riscontro di uniformità e conformità agli indirizzi generali del Consiglio Direttivo Nazionale.

REGOLAMENTO INTERNO AIP ONLUS
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 09-09-2011

E' fatto divieto di utilizzare il nome ed il marchio dell'AIP per scopi non rispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione. L'utilizzo del marchio deve essere, in ogni caso, autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5 – Soci aderenti e Sostenitori (Aip Nazionale e Sezioni Locali)

1. I Soci aderenti si suddividono in:

a. Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno dato vita all'associazione Nazionale e alle Sezioni Locali. I Soci Fondatori hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

b. Ordinari

Sono Soci Ordinari coloro i quali hanno presentato domanda di iscrizione secondo le modalità stabilite dallo Statuto. Essi contribuiscono all'organizzazione e gestione dell'Associazione nel perseguimento dei fini istituzionali con partecipazione attiva e personale e, comunque, con la sottoscrizione della quota associativa da versarsi entro il 31 dicembre dell'anno in corso, pena la decadenza della qualifica di Socio Ordinario.. L'ammontare della quota sociale verrà determinata ogni anno dall'Assemblea Ordinaria Nazionale per l'AIP Nazionale e dalle rispettive Assemblee Ordinarie Locali per le Sezioni Locali.

b.1. I Soci Ordinari si possono iscrivere all'AIP Nazionale e/o alla Sezione Locale prescelta, indipendentemente dal comune di residenza.

b.2. All'atto dell'iscrizione il socio deve prendere conoscenza delle norme statutarie e del Regolamento Interno dell'Associazione ed impegnarsi ad osservarle.

b.3. I Soci possono accedere a tutte le cariche, che sono elettive e non retribuite, purché abbiano compiuto il 18° anno di età.

b.4. L'iscrizione è revocabile solo in forma scritta. Il Socio che non lo faccia entro il 30 ottobre dell'anno in corso è tenuto a versare la quota associativa.

b.5. Le spese sostenute dai Soci, nell'adempimento di specifici mandati ricevuti dai rispettivi Consigli, sono a carico della Sezione di appartenenza.

c. Benemeriti

Sono Soci Benemeriti coloro i quali, indipendentemente ed in aggiunta agli impegni associativi, destinano ulteriori risorse economiche e/o finanziarie a favore dell'associazione.

d. Onorari

Sono Soci Onorari i ricercatori, gli scienziati e le persone che in qualche modo si sono distinte nel campo della ricerca scientifica e che sono nominati dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO INTERNO AIP ONLUS
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 09-09-2011

Ciascun socio può far parte di una o più categorie di cui sopra.

2. **Sostenitori**
Sono Sostenitori dell'Associazione coloro che, pur non avendo partecipazione attiva alla vita dell'Associazione e qualifica di Socio, contribuiscono economicamente per solidarietà alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 - Assemblea dei Soci (Aip Nazionale e Sezioni Locali)

1. L'Assemblea dei Soci rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. Per le Assemblee di ogni livello la rilevazione degli iscritti è fatta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'Assemblea delibera per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto.
Nelle assemblee elettive le elezioni alle cariche associative avvengono con voto palese, salvo che l'assemblea decida all'unanimità per il voto segreto.
4. Ogni Sezione Locale, qualunque sia la sua consistenza numerica, deve essere rappresentata con diritto di voto all'Assemblea Nazionale da almeno 1 e non più di 3 membri del Consiglio Direttivo Locale.
In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea Nazionale, ciascun Consigliere Locale può delegare a rappresentarlo, con lo stesso diritto di voto, un Socio della stessa Sezione Locale.
5. Tutti i Soci delle varie Sezioni Locali possono partecipare all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, a meno che non siano iscritti anche all'AIP Nazionale.

L'Assemblea della Sezione Locale per l'approvazione del rendiconto economico dell'anno precedente e del bilancio preventivo deve essere convocata entro il 30 marzo di ogni anno ed il relativo verbale deve essere inviato al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 15 aprile.

6. Alle Assemblee delle Sezioni Locali possono partecipare senza diritto di voto tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7 - Consiglio Direttivo Sezioni Locali

1. Il Consiglio Direttivo Locale può adottare deliberazioni nei limiti della delega conferita.
2. I Consiglieri Locali possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale convoca almeno una volta all'anno i Presidenti delle Sezioni Locali.

REGOLAMENTO INTERNO AIP ONLUS
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 09-09-2011

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono presenziare, con diritto di parola e non di voto, i Consiglieri Locali, previa domanda scritta entro 1 settimana dalla convocazione.
5. In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo Locale, il Consiglio Direttivo Nazionale ne dichiara lo scioglimento e revoca l'autorizzazione alla Sezione Locale. Entro 30 giorni dalla revoca l'Assemblea della Sezione Locale può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale un nuovo Consiglio Direttivo Locale; il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva il diritto insindacabile di esprimere, con votazione a maggioranza assoluta, apprezzamento per il nuovo Consiglio Direttivo locale e di rinnovare quindi l'autorizzazione alla Sezione Locale. In alternativa il Consiglio Direttivo Nazionale può diffidare la Sezione Locale a continuare ad usare il nome ed il logo AIP.
6. Le funzioni del Presidente sono regolate dall'art. 10 dello Statuto. Egli convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e quelle del Consiglio Direttivo; propone le materie da trattare nelle sedute del Consiglio; ha facoltà di delega delle proprie funzioni ai membri del Consiglio Direttivo per specifiche materie e per compiti determinati.
7. Il Vice Presidente ha la funzione esclusiva di sostituire il Presidente ove egli non sia presente, per giustificati motivi, alle riunioni del Consiglio Direttivo o alle Assemblee.
Il Vice Presidente non ha incarichi operativi specifici in quanto tale e la sua funzione è limitata alla regola precedente.
Il Vice Presidente, nella veste di sostituto del presidente, ne assume tutte le funzioni e le responsabilità a pieno titolo, ma non può avvalersi di tale carica ove sia presente e operativo il Presidente.

Art. 8 - Collegio dei Revisori (Aip Nazionale e Sezioni Locali)

Qualora esista il Collegio dei Revisori, se si verifica la vacanza di un solo membro del Collegio dei Revisori, il Collegio resta validamente in funzione fino alla prossima Assemblea elettiva; in caso di due vacanze, si deve riunire l'assemblea per la ricostituzione del Collegio.

Art. 9 – Autonomie locali

I Consigli Direttivi Locali possono richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di integrare le norme di regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza.

Art. 10 – Revoca dell'autorizzazione e scioglimento delle Sezioni Locali

1. Oltre a quanto stabilito dall'Art. 7 comma 5, il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare l'autorizzazione alla Sezione Locale qualora la Sezione non adempia, nei

REGOLAMENTO INTERNO AIP ONLUS
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 09-09-2011

tempi indicati, allo svolgimento di quanto previsto ai punti a-g dell'Art. 3 comma 2 e ai punti a-d dell'Art. 4 comma 4 del presente Regolamento Interno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti all'Aip Nazionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti della Sezione Locale.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione di una Sezione Locale può essere proposta dal Consiglio Direttivo Locale e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci della Sezione Locale convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti all'Aip Nazionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti della Sezione Locale.

Qualora la Sezione Locale decida di trasformarsi in un Gruppo Locale di Pazienti (Art. 12 del presente Regolamento Interno), l'Aip Nazionale metterà a disposizione del Gruppo Locale di Pazienti i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione della Sezione Locale.

3. Qualora tra l'Aip Nazionale e una Sezione Locale si manifestino serie divergenze e/o venga a mancare la condivisione dei metodi per il raggiungimento degli obiettivi statutari, il Consiglio Direttivo dell'Aip Nazionale si riserva di valutare se mantenere l'autorizzazione alla Sezione per il proseguo delle attività con l'utilizzo del nome e del logo AIP.

Art. 11 – Modifiche del Regolamento Interno

Il presente Regolamento Interno può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni qualvolta ne ravveda la necessità o dietro richiesta motivata da parte del Consiglio Direttivo di una Sezione Locale.

Art. 12 – Gruppi Locali di Pazienti

In alternativa alle Sezioni Locali, che operano in autonomia, con organi propri e rappresentano, quindi, vere e proprie Associazioni, è possibile la creazione di "Gruppi Locali di Pazienti".

I Gruppi Locali di Pazienti non sono vere e proprie associazioni, ma sono aggregazioni locali spontanee di Soci dell'Aip Onlus Nazionale (pazienti, familiari, medici, personale paramedico e simpatizzanti), che nascono presso un Centro di cura per le Immunodeficienze Primitive e vi fanno riferimento condividendo gli obiettivi statutari di Aip Nazionale; ad esse il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce di fornire supporto organizzativo ed eventualmente anche economico per lo svolgimento di attività locali concordate insieme.

REGOLAMENTO INTERNO AIP ONLUS
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 09-09-2011

I Gruppi Locali sono regolamentati nel modo seguente:

1. Il Gruppo Locale di Pazienti non è un'associazione autonoma, con statuto e organi propri, ma fa parte dell'Aip Nazionale ed i suoi aderenti sono soci dell'Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus nazionale, cui saranno interamente devolute le quote associative versate.
2. Nelle città dove esistono più centri di cura per le IDP possono esistere più Gruppi Locali di Pazienti; lo stesso vale per quegli ospedali dove adulti e bambini vengono seguiti in reparti diversi.
3. Per creare un Gruppo Locale di Pazienti deve essere presentata domanda motivata al Consiglio Direttivo Nazionale e sottoscritta da almeno 5 soci iscritti per l'anno in corso. Nella domanda bisogna indicare anche il nominativo della persona che il Gruppo Locale di Pazienti nominerà quale referente del Gruppo nei confronti del Consiglio Direttivo dell'Aip Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale riconosce il gruppo con apposita delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
4. La denominazione del Gruppo Locale di Pazienti verrà concordata dal Direttivo Nazionale insieme al referente del gruppo.
5. Il referente del Gruppo Locale di Pazienti deve fornire al Consiglio Direttivo Nazionale i propri dati personali e i recapiti per le comunicazioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora lo ritenga opportuno, può convocare il referente per comunicazioni relative al Gruppo Locale di Pazienti.
6. Il Gruppo Locale di Pazienti può svolgere localmente attività volte al raggiungimento degli obiettivi statuari dell'Aip Nazionale, richiedendo preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo Nazionale ed inviando relazione e rendicontazione scritta entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività. Sono consentite le seguenti attività: promozione dell'AIP e reclutamento Soci e volontari, diffusione dell'informazione sulle IDP, dialogo e collaborazione con i medici di riferimento, raccolta fondi, organizzazione di incontri locali medici-pazienti.
7. I proventi risultanti da raccolte pubbliche di fondi realizzate da un Gruppo Locale di Pazienti dovranno essere versati sul conto corrente bancario dell'Aip Nazionale che li accantonerà e li terrà a disposizione per le esigenze del Centro cui fa riferimento il Gruppo Locale di Pazienti.
7. Le elargizioni liberali che perverranno all'Aip Nazionale tramite il conto corrente bancario o il conto corrente postale con riportato nella causale il nome del Centro di cura o il nome del Gruppo Locale di pazienti cui devono essere destinate, per la parte eccedente l'importo della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci dell'Aip Nazionale, verranno tenute a disposizione per le esigenze del Centro o del Gruppo.

REGOLAMENTO INTERNO AIP ONLUS
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 09-09-2011

L'Aip Nazionale trattiene la quota di importo pari alla quota associativa stabilita annualmente dall'Aip Nazionale quale contributo spese per sostenere le attività dell'AIP Nazionale in sede nazionale ed internazionale, per la produzione di materiale informativo, per il sito Internet, per l'organizzazione del Convegno Nazionale annuale, ecc."

8. Prima di affrontare una spesa o impegni, donazioni, ecc di importo superiore a quello stabilito con apposita delibera dal Consiglio Direttivo Nazionale, e comunque passibile di revisione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale (spese ordinarie), il referente dovrà consultare il Consiglio Direttivo Nazionale e accertarsi anche che il Gruppo Locale di Pazienti abbia a disposizione, presso l'Aip Nazionale, l'importo necessario a sostenere tale spesa. Qualora i fondi a disposizione del Gruppo Locale non siano sufficienti il Consiglio Direttivo Nazionale valuterà se effettuare la spesa, integrando con fondi dell'Aip Nazionale.
9. Per spese di entità minima (spese ordinarie), il referente anticiperà personalmente le somme e ne chiederà successivamente il rimborso utilizzando il modello "NOTA SPESE" già in uso presso i membri del CD Nazionale, corredato dalle pezze giustificative. Spese consistenti od utilizzi, donazioni, ecc., concordati come da precedente comma, verranno fatturate direttamente all'Aip Nazionale che provvederà al pagamento. In entrambi i casi le somme impegnate verranno detratte dal fondo a disposizione del gruppo o, se esaurito, secondo quanto specificato al comma precedente.
10. Per la realizzazione di attività di informazione sulle IDP o per raccolte pubbliche di fondi l'Aip Nazionale fornirà gratuitamente al Gruppo Locale di Pazienti unicamente il materiale informativo sull'Aip e sulle IDP. L'eventuale fornitura di gadget da parte dell'Aip Nazionale verrà trattenuta dall'Aip Nazionale sui fondi raccolti dal Gruppo Locale di Pazienti.
11. Qualora il Gruppo Locale di Pazienti per il tramite del suo referente non rispetti il Regolamento Interno, il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di revocare la fiducia al referente e di individuare altra persona a cui affidare la responsabilità del collegamento con il gruppo locale di pazienti.